

nei confronti delle Autorità e dell'opinione pubblica. -----

ARTICOLO 8° -----

(Rapporti di collaborazione degli Associati) -----

Tutti coloro che collaborano alla gestione di Rifugi Sezionali, nonché alla Amministrazione delle Sezioni devono essere Soci della Lega. -----

Qualunque collaborazione prestata volontariamente dagli associati nell'ambito delle attività istituzionali della Lega, anche se con prestazioni continuative, è da considerarsi collaborazione spontanea e pertanto non presume l'instaurazione di alcun tipo di lavoro subordinato o di retribuzione. -----

ARTICOLO 9° -----

(Provvedimenti disciplinari) -----

Le sanzioni disciplinari sono la diffida scritta, la sospensione dall'attività sociale da un mese fino a un anno, l'espulsione. -----

Esse sono inflitte dal Collegio dei Probiviri su proposta del Presidente Nazionale, ovvero dei Presidenti e Commissari Sezionali. -----

Il primo con competenza su ogni appartenente alla Lega, i secondi nel rispettivo ambito Sezionale. -----

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è passibile di ricorso all'Assemblea Generale, che decide alla sua prima convocazione. -----

Giudice unico ed esclusivo del Presidente Nazionale e dei Probiviri è l'Assemblea Generale, convocata e presieduta dal Presidente Nazionale, allorché questi deferisse all'Assemblea un membro del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea è invece convocata e presieduta dal Vice Presidente anziano allorché il Collegio dei Probiviri, all'unanimità, o un numero di Sezioni non inferiore ad un terzo del totale di essa, deferisse all'Assemblea Generale il Presidente Nazionale. -----

Il Presidente Nazionale, i Presidenti e i Commissari di Sezione devono presentare ogni proposta scritta di sanzione disciplinare entro un mese dal fatto oggetto di contestazione, ovvero dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza; essi, tuttavia, possono adottare in via di urgenza, nei casi particolarmente gravi, la sospensione cautelare dell'attività sociale con effetto immediato. La sospensione cautelare deve essere comunicata entro cinque giorni al Collegio dei Probiviri per essere ratificata, a pena di decadenza, entro i successivi trenta giorni. -----

Il Collegio dei Probiviri deve decidere entro tre mesi dal ricevimento dalla proposta di sanzione. Il Collegio comunica senza ritardo con lettera raccomandata l'imputazione oggetto di giudizio all'incolpato, avvisandolo altresì della facoltà di presentare memorie scritte entro un termine prefissato, nonché di farsi eventualmente assistere da un legale di fiducia. In ogni caso l'incolpato ha diritto di essere sentito dai Probiviri riuniti in udienza collegiale. -----

Il ricorso avverso alla decisione dei Probiviri deve essere inoltrato con l'invio di lettera raccomandata alla Segreteria Nazionale, entro sessanta giorni dalla formale comunicazione scritta della sanzione inflitta dai Probiviri. -----

TITOLO III - ORGANI DELLA LEGA -----

ARTICOLO 10° -----

(Organi Nazionali della Lega) -----

- 1) - L'Assemblea Generale; -----
- 2) - Il Consiglio Nazionale; -----
- 3) - Il Presidente e i due Vice Presidenti Nazionali; -----
- 4) - Il Segretario Generale; -----
- 5) - Il Collegio dei Revisori; -----
- 6) - Il Collegio dei Probiviri. -----

